



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 36

Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali

Indice

1. DDL S. 36 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 36	5
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 399(ant.) del 22/10/2025	14

1. DDL S. 36 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 36

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali

Iter

23 novembre 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.36

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#)

Cofirmatari

[Francesco Boccia \(PD-IDP\)](#),

[Michele Fina \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 2 novembre 2022)

[Simona Flavia Malpezzi \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Susanna Lina Giulia Camusso \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Carlo Cottarelli \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Andrea Crisanti \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Annamaria Furlan \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Francesco Giacobbe \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Nicola Irti \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Antonio Misiani \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Antonio Nicita \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Dario Parrini \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Vincenza Rando \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Anna Rossomando \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Valeria Valente \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Ylenia Zambito \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

[Sandra Zampa \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 16 novembre 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **13 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 1 del 13 ottobre 2022.

Classificazione TESEO

BILANCI PUBBLICI, REGIONI PROVINCE E COMUNI, RELAZIONI DI GENERE,
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE, ENTI LOCALI

Articoli

AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.2, 7), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.4, 6, 8),
ABROGAZIONE DI NORME (Art.4), CORTE DEI CONTI (Art.5), DECRETI MINISTERIALI
(Art.7), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.7), FONDI DI BILANCIO
(Art.8)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **5^a (Bilancio)** in sede redigente il 23 novembre 2022. Annuncio nella seduta n. 11 del 24 novembre 2022.

Parere della commissione Questioni regionali (aggiunto il 14 settembre 2023; annunciato nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 36

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 36

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ELIA , BOCCIA , FINA , MALPEZZI , CAMUSSO , COTTARELLI , CRISANTI , FURLAN , GIACOBBE , IRTO , MISIANI , NICITA , PARRINI , RANDO , ROSSOMANDO , VALENTE , ZAMBITO e ZAMPA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali

Onorevoli Senatori. - L'Italia è uno dei Paesi avanzati con più elevati divari di genere: nonostante i progressi degli ultimi anni, emergono ancora bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro, minore tasso di occupazione, segmentazione orizzontale e verticale del mercato, limitata presenza nelle posizioni apicali delle imprese quotate. Tale situazione è ulteriormente peggiorata a seguito della crisi generata dalla pandemia di COVID-19, che ha determinato un impatto particolarmente negativo sulle donne non solo in termini di una significativa perdita di posti di lavoro in settori dominati dalla presenza femminile, e di condizioni di lavoro peggiori, ma anche in un'accresciuta fragilità economica e in un conflitto vita-lavoro ancora più aspro del passato, che hanno ampliato i divari di genere preesistenti in ambiti chiave del benessere. La pandemia di COVID-19 ha infatti costituito una sorta di banco di prova per la distribuzione fra uomini e donne delle responsabilità di cura domestica e familiare e, come emerso dai dati dell'ultima Relazione sulla sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, riferita all'anno 2020, presentata alla Camera dei deputi nella scorsa legislatura (Doc. XXVII, n. 27), e illustrata dalla Sottosegretaria di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze Cecilia Guerra del Governo Draghi in audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, l'esito è stato quello di « un vero e proprio "fallimento redistributivo" del tempo di lavoro e di cura tra uomini e donne a seguito dello shock pandemico ».

Assai opportuna è stata in tal senso la scelta del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di rendere strutturale il bilancio di genere, prevedendo che la legge di bilancio per il 2024 presenti una classificazione delle voci previste secondo i criteri alla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell'Agenda 2030, relativamente al bilancio di genere e al bilancio ambientale; si richiede in particolare una valutazione dell'impatto di genere in tutte le fasi (programmazione, attuazione, monitoraggio, valutazione *ex post*), per orientare le risorse e superare politiche di genere frammentate e occasionali che rappresentano le donne solo come una categoria svantaggiata, quando invece le donne rappresentano più della metà della popolazione.

In questo ambito, il bilancio di genere, riclassificando le spese del bilancio dello Stato, si configura come uno strumento complesso volto, da un lato, ad individuare le risorse stanziate ed erogate in favore delle pari opportunità di genere (dentro e fuori l'amministrazione) e, dall'altro, a verificare l'impatto degli interventi su uomini e donne.

Inoltre nell'agosto del 2021 il Governo Draghi, dando seguito alle indicazioni della « Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 », ha approvato la « Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 », che costituisce una delle linee di impegno del Governo all'interno del PNRR e del cosiddetto « *Family Act* » (legge 7 aprile 2022, n. 32, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia).

D'altronde, il principio dell'uguaglianza di genere è un valore cardine dell'Unione europea e lo stesso

articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che essa, nelle sue azioni, mira ad eliminare le ineguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a combattere le discriminazioni nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni. La Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, nel delineare gli orientamenti politici per il 2019-2024, ha riaffermato l'essenziale principio che il perseguimento della parità di genere debba essere una delle principali priorità della nuova Commissione e dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. La Strategia europea per la parità di genere dovrà dunque trattare sistematicamente tutte le situazioni in cui le disposizioni legislative influiscono sulle decisioni che le donne prendono nel corso della vita, superare i divari e la discriminazione, sviluppare il loro pieno potenziale.

Un impulso al contenimento di tali divari potrebbe derivare dall'introduzione dell'obbligo della redazione del bilancio di genere da parte delle amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti territoriali, quale premessa di una più incisiva applicazione della valutazione di impatto delle politiche pubbliche sotto il profilo del genere. Anche a livello dell'Unione europea, come riaffermato nella risoluzione del Parlamento europeo, del 15 gennaio 2019, sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo, il bilancio di genere - che si concretizza nella pianificazione e nella programmazione - è un elemento essenziale per il rafforzamento dell'uguaglianza di genere e la realizzazione dei diritti della donna; le valutazioni d'impatto di genere sono infatti necessarie per identificare le probabilità che qualsiasi decisione abbia ripercussioni negative sulla parità di genere, cosicché è altrettanto necessario analizzare i bilanci da una prospettiva di genere, in modo da fornire informazioni sui diversi effetti che qualsiasi stanziamento e ripartizione di bilancio possono produrre in termini di parità, oltre che per accrescere la trasparenza e la responsabilità.

Nell'esperienza italiana, il bilancio di genere è stato introdotto per la prima volta nel 2009, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tuttavia, sulla base di quanto richiesto dal citato provvedimento, il contributo fornito dai bilanci di genere, che le singole amministrazioni erano tenute a includere tra i contenuti della relazione sulla *performance* da presentare entro il 30 giugno di ogni anno, è risultato limitato e al di sotto delle attese in termini di analisi e di ricadute sul divario di genere. A questo si aggiunge il quadro delle esperienze locali, che ha prodotto documenti importanti anche dal punto di vista metodologico, ma che hanno rappresentato esperienze frammentarie e discontinue sul territorio.

Nel mese di giugno 2016, in attuazione di quanto previsto dalla riforma della struttura del bilancio dello Stato, è stata avviata una nuova fase della sperimentazione sul bilancio di genere, con l'obiettivo di migliorare i risultati raggiunti.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2017, e la relativa circolare di attuazione (n. 25 del 5 luglio 2017) rappresentano il passo iniziale verso la sistematizzazione della valutazione delle politiche pubbliche con un impatto sul divario di genere. Il 2019 è dunque stato il quarto anno della sperimentazione. Tuttavia l'iniziativa, pur migliorando il quadro normativo vigente, presenta alcuni limiti da affrontare e superare.

In primo luogo, l'iniziativa si limita a coinvolgere nella riclassificazione contabile della spesa in bilancio soltanto i centri di responsabilità delle amministrazioni centrali e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini di una visione unitaria e completa sulle politiche adottate per la riduzione del divario di genere, del controllo *a posteriori* delle medesime e della formulazione di linee di indirizzo sulle politiche future, sarebbe auspicabile un'estensione della sperimentazione a tutte le amministrazioni pubbliche, incluse quelle locali, che realizzano una parte consistente delle spese dirette a incidere sul divario di genere, nonché agli enti e alle istituzioni che materialmente attuano le politiche pubbliche.

In secondo luogo, la scelta degli indicatori statistici, necessari al monitoraggio del diverso impatto di genere delle spese, appaiono scollegati ed indipendenti dagli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) sviluppati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) fin dal 2013 e che sono stati inseriti nell'ambito del documento di economia e finanza (DEF). Anche in questo caso, come evidenziato nel corso della XVII legislatura, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato, del settembre 2017, sull'atto del Governo n. 428 (recante lo schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione

degli indicatori di benessere equo e sostenibile), sarebbe stato opportuno coordinare meglio la sperimentazione sul bilancio di genere con le altre iniziative in corso relative all'uguaglianza di genere, ed in particolare con riferimento all'applicazione degli indicatori BES e all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Il testo qui proposto riproduce il progetto di legge depositato alla Camera dei deputati (atto Camera n. 3568 - D'Elia e altri) e, a grandi linee, il disegno di legge dalla senatrice Fedeli (atto Senato n. 1539) presentati nella precedente legislatura che a loro volta riprendono un testo della XVII legislatura a prima firma della senatrice Zanoni (atto Senato n. 2915). Al fine di rafforzare il quadro normativo vigente in tema di bilancio di genere, esso si pone l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento, dopo una prima fase sperimentale, l'obbligo, per le regioni, le province, le città metropolitane, le unioni di comuni e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di redigere il bilancio di genere al fine di consentire la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito e incentivare l'adozione di misure da parte dei suddetti enti territoriali per il riequilibrio di genere degli interventi e delle politiche pubbliche.

La fase sperimentale del bilancio di genere si sviluppa su un arco temporale di tre anni e agli enti territoriali che aderiscono alla sperimentazione sono riconosciute specifiche agevolazioni.

Al termine della fase sperimentale, la redazione del bilancio di genere diventa obbligatoria per tutte le regioni e gli enti locali, con esclusione dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per i quali rimane un'opzione facoltativa.

La redazione del bilancio di genere coinvolge tutte le fasi del ciclo di bilancio dei citati enti territoriali, a partire dal Documento unico di programmazione che si compone di una Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, di una Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario e dalla Sezione operativa dedicata al bilancio di genere, per passare poi al bilancio di previsione finanziario, che comprende le previsioni annuali di competenza e di cassa relative alle spese di genere, per finire con il rendiconto che deve contenere i risultati della gestione anche dal punto di vista delle spese di genere.

Gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione del bilancio di genere da parte di ciascuno dei citati enti territoriali sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tramite apposite linee guida che specificano, nell'ambito del bilancio di ciascun ente, le categorie di riclassificazione e le unità di analisi a cui applicarle. La metodologia generale per la redazione del bilancio di genere si basa su una riclassificazione contabile delle spese del bilancio di ciascun ente territoriale in spese neutrali rispetto al genere, spese sensibili rispetto al genere (ossia che hanno un diverso impatto su donne e uomini) e spese destinate a ridurre le diseguaglianze di genere. I dati rilevati secondo tale metodologia sono elaborati dagli enti territoriali, ai fini della redazione del bilancio di genere, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La presente legge ha la finalità di favorire la redazione del bilancio di genere da parte degli enti territoriali, quale strumento per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, tramite una maggiore trasparenza della destinazione delle risorse e attraverso un'analisi degli effetti delle politiche di bilancio in base al genere.

2. I soggetti coinvolti nella redazione del bilancio di genere di cui al comma 1 sono i comuni e le unioni di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le città metropolitane, le province e le regioni, quali soggetti attivi di politiche di bilancio di genere.

Art. 2.

(*Fase sperimentale del bilancio di genere*)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, possono redigere, in via sperimentale negli esercizi 2023, 2024 e 2025, il bilancio di genere secondo i criteri e le modalità definite ai sensi dell'articolo 5.
2. Agli enti territoriali di cui al comma 1, che in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 redigono il bilancio di genere, secondo le modalità previste dall'articolo 5, sono riconosciute le agevolazioni di cui all'articolo 7.

Art. 3.

(Obbligo di redazione del bilancio di genere)

1. A decorrere dall'anno 2026, gli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, sono tenuti a redigere il bilancio di genere nel rispetto dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 5. A decorrere da tale data, il bilancio di genere è, per tutti gli enti territoriali, parte integrante del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo. Per i comuni e le unioni dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la redazione del bilancio di genere è facoltativa. In sede di redazione del bilancio previsionale, i comuni approvano altresì piani triennali integrati contenenti l'indicazione programmatica di tutte le azioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle politiche di genere.

Art. 4.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, di durata pari a quella del mandato amministrativo, dalla Sezione operativa, di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario, e dalla Sezione operativa dedicata al bilancio di genere »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle previsioni annuali di competenza e di cassa si applica la riclassificazione di genere »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, compresi quelli relativi alla riclassificazione di genere, sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione:

a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria;

b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economica e patrimoniale, compresa quella relativa alla riclassificazione di genere »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I risultati della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, compresa quella relativa alla riclassificazione di genere, sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale ».

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano i provvedimenti per l'inclusione della riclassificazione di genere nei documenti di programmazione, nel bilancio consuntivo e nel rendiconto consuntivo.

3. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2017, è abrogato.

Art. 5.

(Schemi contabili e modalità di rappresentazione del bilancio di genere)

1. Gli schemi contabili e le modalità di rappresentazione del bilancio di genere da parte di ciascuno degli enti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tramite apposite linee guida che specificano, nell'ambito del bilancio di ciascun ente, le categorie di riclassificazione e le unità di analisi a cui applicarle.
2. La metodologia generale per la redazione del bilancio di genere si basa su una riclassificazione contabile delle spese del bilancio di ciascun ente territoriale di cui all'articolo 1, comma 2, in:
 - a) spese neutrali rispetto al genere;
 - b) spese sensibili rispetto al genere, ossia che hanno un diverso impatto su donne e uomini;
 - c) spese destinate a ridurre le diseguaglianze di genere.

3. I dati, rilevati secondo la metodologia di cui al comma 2, sono elaborati dagli enti territoriali, ai fini della redazione del bilancio di genere, secondo i criteri stabiliti dalle linee guida di cui al comma 1.

Art. 6.

(Disposizioni per il controllo dei bilanci di genere)

1. Gli organi delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti preposti al controllo contabile certificano la regolarità dei documenti di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 4 della presente legge, pronunciandosi espressamente sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e richiedendo, ove necessario, l'integrazione dei dati dei documenti medesimi.

Art. 7.

(Misure premiali in favore di regioni ed enti locali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, entro sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite forme premiali per gli enti territoriali che, nella fase sperimentale di cui all'articolo 2, redigono il bilancio di genere secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 5.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le agevolazioni per gli enti territoriali che adottano misure per ridurre il divario di genere degli interventi e delle politiche pubblici rispetto a quanto certificato dal bilancio di genere dell'anno precedente. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di accertamento delle condizioni per l'accesso degli enti territoriali alle predette forme premiali.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=55220

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 399(ant.) del 22/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2025

399^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e i sottosegretari di Stato per l'interno Wanda Ferro e Prisco.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1670) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il correlatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa, già approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Il testo, composto da un unico articolo, reca alcune modifiche al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.

Nello specifico, la prima di tali modifiche, recata dalla lettera *a*) dell'articolo 1, modifica la denominazione della Regione contenuta nello Statuto dall'attuale "regione Trentino-Alto Adige" a "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol".

La lettera *b*) modifica la denominazione delle province che costituiscono la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, prevedendo che le stesse siano qualificate come "province autonome".

Ancora in tema di denominazioni, la lettera *s*) modifica la specifica denominazione della Regione contenuta all'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca dello Statuto medesimo.

Alla lettera *c*), numero 1), si apportano modifiche all'articolo 4 dello Statuto dedicato alle materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa primaria, qualificando quest'ultima come "competenza legislativa esclusiva". In particolare, secondo quanto previsto dalla norma in vigore, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative in determinate materie in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Per effetto della novella in esame, si specifica che tali principi sono quelli qualificati come "generali" e si prevede che la Regione debba rispettare i vincoli derivanti non solo dagli obblighi internazionali, ma anche dall'ordinamento dell'Unione europea e, in ultimo, viene soppresso il vincolo delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Il numero 2 della lettera *c*) prevede espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale "Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto" sia ricompresa anche la "disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva".

La lettera *d*) novella l'articolo 5 dello Statuto, riferito alla competenza legislativa concorrente della Regione, qualificando come "fondamentali" i principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la Regione, in analogia con il dettato dell'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

La correlatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) fa presente che le lettere *e*, *f* eg), intervenendo, rispettivamente, sugli articoli 8, 9 e 12 dello Statuto, modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle Province autonome. In particolare: viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva; la competenza esclusiva in materia di "urbanistica e piani regolatori" è sostituita con quella in materia di "governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori"; il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale"; la competenza esclusiva in materia di "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali" viene specificata come competenza sull'"assunzione diretta, istituzione, organizzazione e funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti"; sono introdotte la competenza esclusiva sulle "piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico" e quelle, sempre esclusive, su "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale - compresa la gestione della fauna selvatica" - e sul "commercio".

La lettera *h*) interviene sulle attribuzioni dei presidenti delle Province, oggetto dell'articolo 20 dello Statuto, specificando che questi esercitano anche le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie. Si tratta di una conseguenza dell'inserimento tra le competenze esclusive della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, operato dalla precedente lettera *e*).

La lettera *i*) sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto, riducendo il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali. La novella dispone, inoltre, che nel caso in cui l'elettore trasferisca la residenza in una delle due Province autonome viene iscritto subito nelle liste elettorali della medesima Provincia se già precedentemente vi aveva risieduto per un periodo sufficiente a maturare il diritto di voto.

Le lettere *l*) e *n*), intervenendo rispettivamente sugli articoli 47 e 55 dello Statuto, eliminano la previsione che il Governo possa rinviare le leggi regionali e provinciali al Consiglio regionale o ai Consigli provinciali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127 della Costituzione, ai sensi del quale, a seguito della riforma del Titolo V del 2001, il controllo di legittimità costituzionale delle leggi delle regioni a statuto ordinario da preventivo qual era è divenuto successivo e ha ad oggetto leggi già promulgate e pubblicate.

Il correlatore DE PRIAMO (*FdI*) evidenzia che la lettera *m*) modifica l'articolo 50 dello Statuto e prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, anziché dei gruppi linguistici in seno al Consiglio medesimo. Inoltre, qualora vi sia un rappresentante ladino nella Giunta provinciale, gli altri incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla consistenza nel Consiglio.

La lettera *o*), intervenendo all'articolo 61 dello Statuto, dispone che nei Comuni della Provincia di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere, anziché due come attualmente previsto, appartenente a un gruppo linguistico, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella Giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.

La lettera *p*), con una modifica all'articolo 98 dello Statuto, stabilisce che le leggi statali possano essere impugnate dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta, anziché del rispettivo Consiglio.

La lettera *q*) interviene sull'articolo 103 dello Statuto, dedicato alla procedura di modifica dello Statuto

stesso, introducendo l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere ed eliminando il parere che attualmente il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono esprimere entro due mesi sui progetti di modifica dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo.

La lettera *r*), infine, integra il dettato dell'articolo 107 dello Statuto, specificando che le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

(1617) BALBONI e altri. - Istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Discussione e rinvio)

La relatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Balboni e assegnato a questa Commissione in sede redigente, che prevede, all'articolo 1, l'istituzione della Giornata della memoria per le vittime del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in onore di tutti i vigili del fuoco caduti in servizio o deceduti a causa delle conseguenze dell'attività operativa.

L'articolo 2 stabilisce che la Giornata sia celebrata il 27 luglio di ogni anno, in ricordo della tragedia di via Palestro a Milano, avvenuta appunto il 27 luglio 1993, e specifica che non si determinano gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

La Giornata ha le finalità di ricordare e onorare i membri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco caduti nell'adempimento del proprio dovere, di promuovere nella società civile i valori del sacrificio, della solidarietà e della sicurezza collettiva, nonché di favorire attività di sensibilizzazione e formazione sul tema della prevenzione, della protezione civile e del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per celebrare la Giornata, l'articolo 3 prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in collaborazione con il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, possano promuovere e organizzare ceremonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge.

Propone quindi di fissare alle ore 18 di lunedì 10 novembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1661) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e rinvio)

La relatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa, che si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede l'approvazione dell'intesa firmata tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 7 della legge n. 246 del 2012, in materia di riconoscimento di titoli accademici. Tale modifica consente, agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, il riconoscimento da parte della Repubblica dei titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose, rilasciati da istituti

con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge.

Propone quindi di fissare alle ore 12 di lunedì 3 novembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(1662) Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa, che si compone di otto articoli.

L'articolo 1 dispone l'approvazione dell'intesa (allegata al disegno di legge) firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge n. 128 del 2012.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto, sostituendo le parole "Consiglio nazionale" (della Chiesa apostolica in Italia) con "Team apostolico".

L'articolo 3 introduce nella legge n. 128 del 2012 un nuovo articolo 3-bis, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri. Il nuovo articolo prevede, tra l'altro, che la Chiesa apostolica in Italia coordini le missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso i propri istituti di educazione, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della Chiesa apostolica medesima.

L'articolo 4 modifica l'articolo 10, comma 1, della citata legge n. 128 del 2012, in ordine allo studio del fatto religioso, sostituendo le parole "Consiglio nazionale" (della Chiesa apostolica in Italia) con "Team apostolico".

L'articolo 5 sostituisce interamente l'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica. Si prevede, in particolare, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, il riconoscimento, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, dei titoli di studio accademici "in teologia e scienze bibliche e teologiche" (in luogo di "lauree in teologia e diplomi in teologia e in cultura biblica") rilasciati da "Istituti con personalità giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano" (anziché dalla "scuola e facoltà del Centro Studi Teologici della Chiesa Apostolica in Italia"). E' altresì stabilito che gli studenti di tali istituti possano usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

L'articolo 6 modifica l'articolo 25 della legge n. 128 del 2012 sulla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF. In particolare, le finalità della destinazione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF sono estese anche al mantenimento dei ministri di culto e alla realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto (ferme restando le finalità già previste, ossia gli interventi sociali, culturali e umanitari); altresì, si prevede che la confessione partecipi, in proporzione alle scelte espresse, alla ripartizione delle quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative sopra menzionate.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8, infine, attiene all'entrata in vigore della legge.

Il PRESIDENTE comunica che, nella giornata di ieri, la 5^a Commissione ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge.

Propone quindi di fissare alle ore 12 di lunedì 3 novembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1451) MALAN e altri. - Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 16 ottobre scorso.

Il **PRESIDENTE** propone di svolgere una dichiarazione di voto unitaria sugli emendamenti da 1.782 a 1.786, che si differenziano tra loro soltanto per la variazione di una cifra percentuale, ferma restando la votazione distinta delle diverse proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole, ribadendo l'inopportunità di scelte legislative che consentono di eleggere i vertici delle istituzioni senza il consenso della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Tali scelte, imperniate sulla verticalizzazione e sulla disintermediazione, oltre a ledere il principio di rappresentatività, dal momento che le assemblee e le istituzioni elette finiscono per non rispecchiare più la pluralità del corpo sociale, conducono anche a soluzioni inefficaci ai fini della buona gestione della *res publica* e dei processi economico-sociali.

Il senatore **CATALDI** (*M5S*) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti, ribadendo le forti criticità del disegno di legge proposto dalla maggioranza, basato su tre ordini di motivazioni - il presente risparmio di spesa, l'equiparazione del sistema elettorale dei grandi comuni a quello dei piccoli enti locali e l'elezione al ballottaggio di candidati sindaci con meno voti rispetto a quelli ottenuti al primo turno dal candidato poi sconfitto al secondo - che risultano tutti opinabili e inidonei al perseguimento dell'interesse generale della collettività.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.782, 1.783, 1.784, 1.785 e 1.786.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sollecita l'avvio dell'esame dell'Atto Senato n. [36](#), a prima firma della senatrice D'Elia, recante *Disposizioni in materia di redazione del bilancio di genere da parte delle regioni e degli enti locali*, nonché la ripresa dell'esame dell'Atto Senato n. [88](#), a prima firma della senatrice Valente, recante *Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo*.

Il **PRESIDENTE** fa presente che l'Atto Senato n. [36](#) è assegnato, in sede redigente, alle Commissioni riunite 1^a e 5^a e che quindi dovranno essere presi gli opportuni accordi con la presidenza di quest'ultima Commissione per l'avvio dell'esame, che potrebbe avere luogo al termine della sessione di bilancio.

Ricorda poi che la discussione dell'Atto Senato n. [88](#) ha avuto inizio nella seduta n. 245 del 24 settembre 2024 e che occorrerà definire le modalità di prosieguo dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il **PRESIDENTE** comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata oggi, mercoledì 22 ottobre, alle ore 14, sarà integrato con l'avvio della discussione, in sede redigente, dell'Atto Senato n. [1669](#) recante *Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.